

ACC-N°1

251

25/01/2023

STATUTO PRO LOCO CORTIGNO

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione di promozione sociale ente del terzo settore con l'acronimo Ets, denominata

“PRO LOCO CORTIGNO A.P.S.”

L'Associazione ha sede legale in Località Cortigno Frazione del Comune di Norcia (Pg).

L'eventuale trasferimento della sede legale o sedi operative all'interno del territorio regionale non costituiscono modifica statutaria.

ART. 2 SCOPI

La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici pubblici e privati come da art. 35 del CTS 117/2017 che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Norcia favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, etc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

La Pro Loco è apolitica e apartitica.

La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare quelle del Comitato Regionale dell'Umbria dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale dell'Umbria dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e loro successive modifiche.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

Le attività d'interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- Inoltre, può:

svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale; promuovere e organizzare, in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

la riqualificazione delle zone rurali anche attraverso il miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle popolazioni residenti;

diffusione di metodi e tecnologie innovative, rispettosi dell'ambiente e della protezione dello spazio naturale, dell'igiene e del benessere degli animali, per migliorare la qualità e la competitività dei prodotti e dei servizi;

sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);

aprire e gestire circoli per i Soci;

stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

La Pro Loco può, inoltre, esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs 117/17 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.4 SOCI

L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art.3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I Soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti e le associazioni presenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati *tali* dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i Soci maggiorenni e minorenni, quest'ultimi come attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dal Consiglio Direttivo
- d) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- e) a ricevere la Tessera di Socio UNPLI della Pro Loco;
- f) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- g) a frequentare i locali della Pro Loco;
- h) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
- i) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.

La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco di Cortigno non possono chiedere la

restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

ART. 7 ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno. Le modalità di convocazione possono essere svolte a mezzo avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / whatsapp / telegramma od altri mezzi elettronici che comprovino la ricezione della convocazione agli associati, entro il medesimo termine. L'assemblea può essere secondo l'art. 24 comma 4 del D.lgs. 117/17.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci; devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio come indicato nell'art.24 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.

Ogni Socio esprime un voto e può detenere un massimo di deleghe come indicato nell'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo.

L'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- Nomina quando previsto il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, art.31 del D.lgs. 117/2017, salvo decisione associativa;
- Nomina il soggetto o i soggetti quali organo di controllo, art. 30 del D.Lgs 117/2017, salvo decisione associativa;
- Delibera sulle modifiche dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione od altri mezzi purché si possa verificare l'identità del socio art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento e per necessità straordinarie della Pro Loco. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati salvo diverse indicazioni del regolamento interno approvato dai Soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio salvo la deroga richiamata dal c.c. art. 2364 comma 6 punto 2, oppure per direttive ministeriali.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo (in numero dispari, non meno di 5, non più di 9);

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune o di altre Istituzioni, rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali, soggetti economici che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località, salvo che quest'ultimi siano stati eletti nel Consiglio Direttivo (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2243 del 05 marzo 2020 ed ex art. 4 comma 2 del 117/2017).

La presenza nel Consiglio Direttivo dei soggetti indicati nel precedente capoverso deve essere indicata nella convocazione dello stesso;

Alla convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per due sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla cooptazione dei medesimi come previsto nel successivo capoverso.

I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi saranno più Soci da utilizzare per la cooptazione potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che i Soci nel Consiglio Direttivo siano assenti in contemporanea per almeno due convocazioni e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della impossibilità di svolgere il Consiglio, dovrà indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta e comunque tutti gli atti richiesti dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche per tale organo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

ART. 10 IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi;

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le stesse modalità utilizzate per la nomina del Presidente;

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo.

Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

ART. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto o su indicazione dei Soci, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento, la contabilità sociale.

I Revisori dei conti durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche si dovrà procedere alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori; ai componenti dell'organo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

A tale Organo non possono essere applicate le clausole della gratuità.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea dei soci, ove previsto o su indicazione degli stessi Soci, può essere anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche.

A tale Organo non possono essere applicate le clausole della gratuità.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale Umbro dell' U.N.P.L.I. ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.

I Probiviri durano in carica quattro anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi dei Soci;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, altresì finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/17 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 9) la Pro Loco può acquisire o vendere beni mobili;
- 10) La Pro Loco può acquisire o vendere beni immobili con il voto dell'assemblea straordinaria;
- 11) la Pro Loco può aprire conti correnti, contrarre mutui, può procedere a tutte le attività bancarie / finanziarie necessarie alla propria attività associativa.

Il patrimonio della Pro Loco, s'intende quindi comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ove presente

ART. 15 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E SCRITTURE CONTABILI

L'associazione dovrà tenere I libri sociali obbligatori come dettato dall'art.15 e 17 comma 1 del D. Lgs. 117/17:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali come indicato nei paragrafi 2 e 3 dell'art.15 del decreto;
- il registro dei volontari che svolgono attività continuativa.

L'associazione, per le scritture contabili, si atterrà agli artt.13, 14 ed 87 del decreto legislativo e sue modifiche.

L'associazione sarà tenuta a rispettare comunque tutte le indicazioni fiscali relative all'attività svolta, riportate negli artt. 86, 87 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e sue modifiche.

ART. 16 PRESTAZIONI DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci art. 36 del decreto legislativo, nel rispetto dell'art.17 comma 5 del succitato decreto legislativo.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Tutti i soci attivisti dovranno essere assicurati come richiesto dall'art. 18 del decreto 117/2017 e sue modifiche.

ART. 17 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario più il bilancio preventivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

L'esercizio contabile va dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco o reso disponibile nei modi indicati da eventuale regolamento interno, comunque rispettoso delle norme giuridiche e fiscali in vigore e loro successive modifiche.

ART. 18 PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI OD ASSOCIAZIONI

L'Associazione aderisce al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi soggetto sia pubblico che privato, comitato od associazione.

ART. 19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe come le Pro Loco regionali od altri enti con fine di pubblica utilità, preferibilmente del territorio di Cortigno; ex art. 9 del D.Lgs.117/2017 e salvo quanto riportato all'art. 49 dello stesso D.Lgs ed eventuali successive modifiche.

ART. 20 CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa costituire oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del consiglio notarile di Perugia.

ART. 21 INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in Pubbliche Amministrazioni od in partiti e movimenti politici.

ART. 22 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge, del Codice civile, del D.Lgs 117/17 e successive modifiche, nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I., del Comitato Regionale Umbro e dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria del 14/03/2021, sostituisce integralmente lo statuto registrato a Roma dal notaio Giorgio De Angelis il 02/07/1985 n. 30533 serie 1B.

Con successiva richiesta del Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) lo Statuto viene modificato con Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria del con verbale che si allega.

La registrazione del presente Statuto è esente da imposte come da art. 82 secondo periodo del D.Lgs. 117/2017

Luogo Cortigno - Norcia e data

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Alfonso Sporiani

Il Presidente

Philippine Ctesini